

colonia, essendo essenza della medesima che il conduttore, se colono, coltivi egli il fondo; non accadrà mai che un affittabile, il quale lo fa coltivare da un altro, si obblighi di pagare una metà, una parte proporzionale dei frutti in proporzione di quello che ricaverà; e se anche ciò fosse, non sarebbe ancora precisamente la colonia parziaria o la mezzeria, per la circostanza che egli non è colono. Ora, non essendo colono, non potrebbe il contratto essere considerato come colonia.

Le parole *colonia parziaria* circoscrivono necessariamente l'eccezione a quei casi che io accennava, cioè quando non c'è persona di mezzo fra il lavoratore del terreno ed il proprietario.

In questo caso sta la regola generale che io accennava, e per la quale appunto io divisava di votare, come voterò, in favore dell'emendamento Berti-Pichat; sta la ragione per cui dovrebbero tutti questi contratti essere esclusi dall'obbligo dell'immediata notificazione. Altrimenti, se non si ammette quest'aggiunta, io non so in che modo possiamo trovarci d'accordo nel concetto. È illusorio quest'accordo, perchè, accettando la legge colla sola aggiunta della colonia parziaria e della mezzeria, si viene ad escludere intieramente l'emendamento che io proponeva. Infatti questi contratti misti ricadranno ancora sotto l'obbligo della notificazione, e quindi io avrò inutilmente ringraziato l'onorevole Allievi dell'apoggio che egli mi aveva dato, dichiarando che era persuaso che questi contratti dovessero essere immuni dalla tassa.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha facoltà di parlare.

RESTELLI. Io credo che c'è modo di riunire le due opinioni; che non sono molto tra loro lontane. E dapprima desidero di togliere un equivoco. Mi pare che l'onorevole Berti-Pichat abbia male interpretate le parole dette ieri dall'onorevole commissario del Governo. L'onorevole Berti-Pichat ritiene che ieri il regio commissario abbia detto che, qualora in un contratto si trovi mista la mezzadria e la locazione, cioè nell'istesso contratto si trovi pattuita la divisione dei frutti in una determinata proporzione, e che siano pure contemporaneamente pattuite delle prestazioni in una quantità fissa di grani, si debba notificare la parte del contratto che sarebbe attinente al contratto di locazione, e non quella della mezzadria, mentre invece a me pare che ieri l'onorevole commissario abbia detto il contrario, abbia detto, cioè, che, ove pure si trovino in un contratto commisti questi corrispettivi, non si debba fare notificazione assoluta, bensì soltanto la notificazione relativa, nel caso di dover far uso dei relativi contratti.

Ora, quest'opinione, a mio avviso, è fondata; perchè parmi assolutamente assurdo che, per il solo fatto che nel contratto di mezzadria s'introduca qualche corrispettivo fisso, o in generi, o in danaro, abbia il contratto ad essere trattato diversamente della mezzadria, mentre c'è la ragione identica di uno stesso trattamento, troppo accidentale essendo la diversità del corrispettivo che nei due casi ricevono alla loro volta il padrone del fondo ed il coltivatore. Che se noi troviamo ragionevole che non si debba scindere il contratto, e che questo, o debba tutto essere soggetto a notificazione assoluta, o tutto a notificazione relativa, mi pare che non si disconverrà d'introdurre anche nella legge il concetto che, ove ci sieno dei contratti misti, essi abbiano la stessa sorte dei contratti di mezzeria e colonia. Però, siccome ho sentito parlare di pericoli nell'interesse della finanza, che, cioè, si abbia ad introdurre fraudolentemente qualche corrispettivo di natura della mezzadria, per sottrarre questi contratti alla notificazione assoluta, così io credo che si potrebbe ovviare a

quest'inconveniente, quando s'indichino nella legge i due contratti, che, cioè, si tratti di contratti misti non solo, ma che il colono sia anche il diretto coltivatore del fondo. Quando si sancisca questa disposizione, io ritengo che non esista la possibilità di far frode alla legge; quindi proporrei che in fine di quest'articolo sia aggiunta questa disposizione:

« Non sono compresi nella disposizione di quest'articolo i contratti di colonia e mezzeria, e quegli altri contratti misti che sono della medesima natura, e nei quali il colono sia diretto coltivatore del fondo. »

In questo modo mi pare che assolutamente il pericolo della frode sia rimosso e che sia reso il concetto razionale e legale per cui si è voluto introdurre la registrazione meramente relativa per le colonie parziarie e per le mezzerie.

DE CESARE. Poichè a furia di emendamenti questa legge diventa un mosaico (*Ilarità*), a maggior schiarimento dirò le cose come van dette.

Sinchè non si definisce la natura del contratto misto, sotto il quale van comprese le mezzerie, le colonie parziarie, l'affitto a godimento, che è in uso nelle provincie napoletane, è impossibile il poter dire: togliamo questo dalla legge e vi mettiamo quest'altro.

Qui si va incontro a questo inconveniente, secondo l'ultimo emendamento dell'onorevole Restelli, cioè che il Governo dovrebbe avere l'esercizio di Serse per agente dell'amministrazione finanziaria onde seguire l'agricoltura per tutte le vie; secondo l'onorevole Allievi poi bisogna che si tenga presente la mezzadria di Lombardia; secondo l'onorevole Castelli, che si tenga presente la colonia parziaria delle pianure lombarde; secondo l'onorevole Berti-Pichat, che si abbia considerazione della mezzadria delle Romagne; le sole provincie napoletane allora dovran pagare; ma le provincie napolitane prenderanno i contratti d'affitto e li metteranno sotto l'aspetto di contratti misti, ed in questo caso la legge non avrà più effetto, sarà una legge nulla.

Evitiamo dunque che la legge non abbia effetti, e facciamo invece che sia eguale per tutti.

BERTEA. Io voglio a questo punto richiamare l'attenzione della Camera sulla osservazione che avea l'onore di fare ieri sullo scorcio della tornata, che cioè la legge ha voluto dispensare dall'obbligo della registrazione i contratti di massarizio e di colonia parziaria; ma in realtà noi possiamo fin d'ora prevedere che il contratto di massarizio sarà sempre soggetto alla registrazione, e ciò perchè? Perchè in realtà il contratto di massarizio, nella sua semplicità, non è messo in pratica; ogni contratto di massarizio contiene sempre un germe anche di vero contratto di locazione, sia che questa locazione sia espressa col pagamento di un prezzo determinato, o col mezzo di prestazioni d'opere, o col mezzo di prestazioni in derrate, sarà sempre vero che al contratto di massarizio è ognora annesso il contratto di locazione.

Ora, posto per base che il contratto di locazione è soggetto alla registrazione obbligatoria, ne viene di conseguenza la registrazione obbligatoria del contratto di massarizio; quindi bisogna trovar di necessità un mezzo termine, bisogna trovar modo di contentare, direi così, i due partiti, assoggettare la parte che si riferisce alla locazione, dispensare la parte che si riferisce alla colonia.

Mi pare che questo scopo sarebbe raggiunto quando si dicesse presso a poco così: « Quanto al contratto di colonia parziaria, se è collegato al contratto di locazione, l'obbligo della denuncia s'intende ristretto alla parte relativa al contratto di locazione. » Così si dileguano tutti i misteri che ha trovato l'onorevole De Cesare sulla natura del contratto misto.